

Consigli per imprese e liberi professionisti



SEPA: Cosa cambia per le imprese

Guida alla migrazione

SEPA: Cosa cambia per le imprese

Guida alla migrazione

Ultimamente si sente molto parlare del nuovo sistema di pagamenti SEPA, ma pochi sanno esattamente di cosa si tratta e quali novità verranno introdotte. Sia per le imprese che per le banche il passaggio a SEPA comporta l'applicazione di una serie di aggiustamenti tecnici e di riorganizzazioni procedurali in un periodo di tempo piuttosto limitato. Ecco quindi una breve guida che illustra in maniera semplice e chiara tutti i passaggi da fare per adeguarsi per tempo alla nuova normativa europea.

1. Cos'è SEPA?

SEPA è un acronimo che sta per *Single Euro Payments Area*, ovvero **area unica dei pagamenti in euro**. Si tratta di un'iniziativa promossa dall'EPC (*European Payments Council*¹, l'organismo che coordina l'industria bancaria europea in relazione ai pagamenti) che prevede l'estensione dell'integrazione tra i paesi europei al sistema dei pagamenti effettuati in euro.

La sua realizzazione è stata definita come il passo logico successivo per il **raggiungimento di un mercato unico europeo** e per il completamento dell'unione monetaria tra i paesi dell'UE.

La SEPA andrà così a definire **un'area unica** all'interno della quale i cittadini, le imprese e le associazioni potranno effettuare e ricevere pagamenti in euro, con **condizioni uguali in tutti i paesi dell'area**.

2. Da quando entrerà in vigore?

Il sistema SEPA entrerà in vigore il **1 febbraio 2014** per effetto del **Regolamento UE n. 260/12**. A partire da questa data i servizi nazionali di Bonifico e Addebito diretto (RID) verranno definitivamente sostituiti da due nuovi servizi: rispettivamente il SEPA Credit Transfer (**SCT**) e il SEPA Direct Debit (**SDD**), con caratteristiche comuni per tutti i paesi appartenenti all'area.

¹ <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/>

3. Quali Paesi ne fanno parte?

L'obiettivo principale del sistema SEPA è quindi la creazione di un **mercato di pagamenti armonizzato** tra i paesi che ne fanno parte. Al momento la SEPA conta 33 paesi:



Islanda)

- **17 paesi dell'Unione Europea che utilizzano l'euro come valuta corrente** (Italia, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Portogallo, Austria, Irlanda, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Cipro e Malta)

- **11 paesi dell'Unione Europea che usano la propria valuta sul territorio nazionale** ma che effettuano pagamenti in Euro (Regno Unito, Danimarca Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Romania, Ungheria, Croazia e Bulgaria)

- **5 paesi esterni all'Unione Europea che usano la propria valuta sul territorio nazionale** ma che effettuano pagamenti in Euro (Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia e

4. Quali sono i vantaggi per le imprese e per i privati?

Il primo effetto dell'istituzione della SEPA è quindi il **superamento delle barriere nazionali** per quanto riguarda il sistema dei pagamenti. Il venir meno della distinzione tra pagamenti nazionali ed esteri dovrebbe apportare numerosi vantaggi alle imprese in termini di semplicità, rapidità ed efficienza della gestione operativa dei processi. Le imprese avranno infatti la possibilità di predisporre e ricevere pagamenti in Europa a partire da un unico conto e secondo le stesse procedure, e potranno razionalizzare la gestione delle attività di tesoreria, con conseguente riduzione dei costi. Inoltre, l'area unica dei pagamenti in euro assicurerà ai cittadini europei la possibilità di accedere al proprio conto e di effettuare transazioni di denaro con la stessa semplicità **indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano** e beneficiando degli **stessi standard di sicurezza in tutti i paesi dell'area**.

I vantaggi per i consumatori:

- Possibilità di eseguire pagamenti in euro verso altri paesi dell'area a partire da un unico conto e alle stesse condizioni previste per le operazioni di pagamento nazionali.
- Chi vive o studia all'estero per brevi periodi non avrà più la necessità di aprire altri conti.
- Possibilità di usufruire di servizi innovativi automatizzati innestati sui servizi del bonifico e dell'addebito diretto (ad esempio i pagamenti attivati tramite internet o via cellulare).
- Riduzione dei rischi di errore grazie all'uso dell'identificativo unico IBAN.

I vantaggi per le imprese:

- Ricevere e predisporre pagamenti in euro da e verso altri paesi dell'UE con le stesse modalità e tempistiche previste dai pagamenti nazionali
- Centralizzazione della liquidità e ottimizzazione del cash management: diventa possibile effettuare operazioni di pagamento in tutta Europa a partire da un unico conto (vantaggioso soprattutto per le imprese che operano su più paesi europei, che non saranno più obbligate a detenere conti nei paesi con i quali intrattengono rapporti commerciali)
- Adozione di un unico standard per la comunicazione tra banche e imprese, che potrà essere integrato con procedure gestionali avanzate (ad esempio la fatturazione elettronica)
- Riduzione dei tempi di esecuzione delle operazioni transnazionali
- Riduzione dei costi amministrativi

I vantaggi per le banche:

- Possibilità di espandere la propria offerta su scala europea e di offrire servizi a un'utenza che potenzialmente supera i confini nazionali
- Razionalizzazione delle procedure di trasmissione e ricezione dei pagamenti
- Maggiore integrazione delle infrastrutture bancarie
- Riduzione dei costi operativi legati all'offerta dei servizi di pagamento

5. Come cambiano i bonifici e i RID nel passaggio a SEPA?

La novità principale riguarda il formato dei tracciati per la comunicazione tra imprese e banche, che sarà basato sullo standard internazionale **ISO 20022 XML** (par. 7). Le banche dovranno adottare obbligatoriamente questo standard a partire dal 1 febbraio 2014.

La Banca d'Italia ha tuttavia disposto una deroga per venire incontro alle esigenze delle imprese, le quali avranno tempo fino al **1 febbraio 2016** per adeguare i propri processi interni al nuovo sistema. Ad ogni modo le imprese saranno obbligate a fornire tutti gli elementi informativi per il pagamento previsti dal nuovo sistema, come ad esempio il codice IBAN. In questa fase di migrazione le banche supporteranno le imprese con dei **servizi di conversione dei tracciati** dal formato tradizionale a quello previsto dalla SEPA.

6. SCT: il nuovo bonifico SEPA

Le novità per quanto riguarda il bonifico non sono molte, e coinvolgono soprattutto le imprese che effettuano bonifici raggruppati per mezzo di servizi di remote banking.

Per tutti gli altri soggetti il passaggio al nuovo bonifico SEPA implica che nel caso di bonifici nazionali venga indicato obbligatoriamente il codice **IBAN** come **codice identificativo unico** del conto sul quale si desidera accreditare l'importo. Per i bonifici transnazionali, fino al 1 febbraio 2016 verrà richiesto anche il codice **BIC** del beneficiario.

Ad eccezione delle microimprese, tutte le imprese saranno obbligate ad aggiornare i propri sistemi informativi e a utilizzare i nuovi **standard internazionali di colloquio ISO 20022 XML**, che rappresentano una nuova forma di comunicazione tra banche e imprese basata su un **linguaggio di markup standardizzato** (si veda il punto 6 per un approfondimento). Per le banche vale come *end-date* il 1 febbraio 2014, mentre le imprese potranno contare su una facoltà di differimento e adeguarsi al nuovo sistema di messaggistica entro il 1 febbraio 2016.

Il **formato XML del bonifico SEPA** prevede diversi campi specifici che servono a trasmettere tutta una serie di informazioni dalla banca del cliente ordinante (debitore) a quella del beneficiario.

Questi campi sono:

- ✓ Nominativo dell'ordinante
- ✓ Codice identificativo dell'ordinante
- ✓ Nominativo del beneficiario
- ✓ Codice identificativo del beneficiario
- ✓ *"Remittance information"* (informazioni di riconciliazione, relative al pagamento e inviate dal pagatore al creditore)
- ✓ Nominativo della controparte per conto della quale viene effettuato il pagamento (se rilevante)
- ✓ Codice identificativo della controparte per conto della quale è stato effettuato il pagamento (se rilevante)
- ✓ Nominativo della controparte a favore della quale viene effettuato il pagamento (se diverso dal beneficiario del bonifico)
- ✓ Codice identificativo della controparte a favore della quale è stato effettuato il pagamento (se diverso dal beneficiario del bonifico)

I campi che hanno maggiori conseguenze per le aziende sono quelli che trasmettono i **codici identificativi delle controparti** (tramite identificazione di codice fiscale e partita iva): la trasmissione di queste informazioni consente l'individuazione automatica ed esatta del pagatore e del beneficiario. Anche la *"remittance information"*², ovvero la **causale descrittiva**, che viene fatta

² Le *remittance informations* possono essere inserite in un campo di testo di 140 caratteri e secondo gli standard stabiliti dalla European Association of Corporate Treasurers (EACT), o in alternativa in un campo di testo conforme allo standard ISO 11649.

pervenire integralmente al beneficiario, è di particolare importanza perché consente alle imprese creditrici di **raggiungere un elevato grado di automazione nei processi contabili** e un aggiornamento in tempo reale dei partitari dei clienti. Fattori che per le imprese comportano una significativa riduzione dei costi amministrativi.

7. La nuova rendicontazione in formato ISO 20022 XML

Il nuovo regolamento dell'UE prevede l'obbligo per le banche di assicurarsi che le imprese (a esclusione delle microimprese) utilizzino il formato ISO 20022 XML per disporre o ricevere bonifici o singoli addebiti diretti. L'introduzione del nuovo formato implica quindi l'**adeguamento della rendicontazione elettronica del conto ai nuovi standard**. Anche quest'ultima dovrà infatti essere basata su ISO 20022 XML, per permettere al beneficiario di ricevere il contenuto informativo dei bonifici SEPA in maniera integrale. A partire dal 1 febbraio 2014 le banche metteranno a disposizione delle imprese il servizio di rendicontazione basato sul nuovo formato XML, mentre le imprese saranno obbligate ad adeguare i propri sistemi informativi entro il 1 febbraio 2016.


ISO 20022 non è soltanto un linguaggio standard ma anche una procedura per lo sviluppo di messaggi standard per tutti i campi dell'industria finanziaria, proposta dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (*International Organization for Standardization*).

La decisione di adottare un formato standardizzato per la trasmissione di informazioni tra le banche è stata determinata dalla volontà di **semplificare la comunicazione tra i soggetti attivi nel mondo degli affari e rendere possibile una comunicazione globale** esente da confusioni e incomprensioni. Il formato ISO 20022 XML offre quindi alle banche un linguaggio globale, che permette il **passaggio di informazioni in maniera univoca e chiara**, e che rende la comunicazione tra persone e sistemi informativi indipendente dalla lingua nazionale dei singoli individui coinvolti.

8. SDD: il nuovo addebito SEPA, cosa cambia rispetto al RID

L'addebito diretto SEPA (S.D.D.) è – come il RID – un servizio di incasso usato per pagamenti ricorrenti (utenze mensili come bollette del telefono, luce, gas, etc., sia per pagamenti di fatture commerciali) e basato sulla sottoscrizione da parte del debitore di un'autorizzazione ad addebitare direttamente gli importi sul proprio conto corrente (**mandato SEPA**). Diversamente dalla delega RID, il debitore rilascia il mandato SEPA esclusivamente all'**impresa creditrice**, la quale – dopo aver ottenuto il mandato dal proprio cliente – **avvia la riscossione degli importi dovuti attraverso la propria banca**. In questo modo, con la nuova normativa SEPA le aziende avranno una responsabilità maggiore: quella di raccogliere e conservare i mandati di addebito sottoscritti dai clienti, che andranno poi esibiti in caso di eventuali contestazioni. Inoltre le imprese dovranno gestire in completa autonomia eventuali aggiornamenti, modifiche o cancellazioni dei mandati di addebito, che attualmente vengono gestiti dalle banche tramite il servizio di "**Allineamento elettronico archivi**". Le imprese verranno comunque supportate dalle banche nell'organizzazione di questo processo tramite il **servizio aggiuntivo SEDA** (paragrafo 11).

Funzionamento dell'addebito SEPA:



Fonte: Creval - Credito Valtellinese

Il nuovo addebito SEPA prevede **due differenti schemi o modalità** che variano a seconda di come il cliente debitore viene classificato. La scelta dello schema di addebito SEPA da utilizzare dipende quindi di volta in volta dalla classificazione del conto di addebito attribuito al debitore. Nel caso di debitori "consumatori" le deleghe RID attualmente in essere dovranno essere convertite in **SDD CORE**. In presenza di debitori non consumatori (imprese, microimprese o società), si può utilizzare, in alternativa, lo schema **SDD B2B**.

La scelta tra lo schema SDD Core o B2B spetta all'impresa creditrice (beneficiario), la quale dovrà inviare una comunicazione al debitore, per informarlo circa la migrazione al nuovo servizio SDD e comunicargli la tipologia di schema di addebito che intenderà applicare. Questa comunicazione dovrà essere inviata con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di esecuzione del primo addebito, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 2013.

8.1. Addebito SEPA "Core": si utilizza indistintamente nei confronti di tutti i clienti debitori, sia che si tratti di consumatori o non consumatori (microimprese e società

commerciali). L'uso di questo schema dà al pagatore il **diritto di richiedere il rimborso nelle 8 settimane successive alla data in cui viene effettuato l'addebito** nel caso di eventuali errori nel prelievo degli importi o difformità con gli accordi presi in precedenza con il creditore.

8.2 Addebito SEPA “Business to Business” (“B2B”): schema riservato esclusivamente alle imprese e alle microimprese, ovvero a clienti **non consumatori**. Contrariamente allo schema “Core”, una volta che il mandato di addebito è stato validamente sottoscritto, l'azienda debitrice non ha in alcun modo diritto a richiedere il rimborso degli importi addebitati. In questo caso quindi, per limitare i rischi, la banca del debitore deve verificare preventivamente la validità del mandato e dei dati dell'autorizzazione, prima di addebitarne il conto.

Sia lo schema “Core” che lo schema “B2B” prevedono:

- ✓ La sottoscrizione di un mandato (momentaneamente esclusivamente cartaceo), tramite il quale il cliente debitore autorizza l'impresa creditrice e la propria banca ad addebitare il suo conto. Quest'ultimo verrà individuato tramite il codice IBAN.
- ✓ La conservazione del mandato di addebito presso il creditore e la sua dematerializzazione (o conversione in formato digitale, fruibile tramite un sistema informatizzato).
- ✓ L'invio al cliente debitore da parte dell'impresa creditrice di una notifica di preavviso (che ad esempio potrà essere inviata in fattura), tramite la quale il creditore comunica al debitore l'importo e la data di scadenza dell'addebito. Questa comunicazione dev'essere fatta pervenire al cliente almeno 14 giorni prima della scadenza dell'addebito, salvo diversi accordi espliciti tra creditore e debitore.
- ✓ La possibilità di indicare nel mandato che l'autorizzazione è circoscritta ad un singolo addebito.
- ✓ L'invio da parte della banca del creditore alla banca del debitore delle richieste di incasso contenenti tutti i dati del mandato.
- ✓ Il diritto del debitore di opporsi all'operazione di addebito entro il giorno lavorativo precedente alla scadenza (diritto di revoca). Per quanto riguarda lo schema B2B, il debitore può opporsi all'operazione anche il giorno stesso di scadenza dell'addebito.
- ✓ Il diritto del cliente debitore di richiedere il rimborso per addebiti effettuati e che non sono stati autorizzati.

9. Come avviene il passaggio da addebito RID ad addebito SEPA

Chi offre un sistema di pagamento ai propri clienti dovrebbe prepararsi alla migrazione SEPA quanto prima. L'uso del nuovo bonifico e soprattutto del nuovo addebito diretto avrà infatti **importanti ripercussioni per le imprese**, che dovranno adeguare al nuovo sistema non solo i propri processi operativi e amministrativi, ma anche i rapporti con le banche, i clienti e i fornitori. Per utilizzare l'addebito SEPA per i RID attualmente in corso le imprese dovranno considerare alcuni passaggi. L'Unione Europea e la normativa italiana prevedono comunque la **continuità legale** tra i mandati RID al momento in essere e i nuovi addebiti SEPA. Questo significa che le imprese creditrici potranno effettuare disposizioni d'incasso secondo le nuove modalità SEPA senza dover nuovamente raccogliere le autorizzazioni all'addebito da parte dei debitori. Le vecchie deleghe RID verranno

Checklist per la migrazione SEPA:

- 1) Recuperare i codici IBAN dei propri clienti debitori
- 2) Adeguare i sistemi informativi ai nuovi tracciati
- 3) Inviare un'informativa ai propri clienti sul passaggio all'addebito SEPA
- 4) Indicare la coordinata d'azienda RID nel campo del messaggio SEPA contenente il numero univoco del mandato
- 5) Adottare un nuovo codice identificativo dell'impresa (*Creditor Identifier*) al posto del codice SIA

automaticamente "sovrascritte" dalle nuove procedure.

9.1. Recuperare i codici IBAN dei propri clienti debitori

Per poter migrare al nuovo servizio di addebito SEPA ogni azienda creditrice deve possedere obbligatoriamente i codici IBAN (International Bank Account Number) dei clienti che hanno a suo tempo sottoscritto le deleghe RID. Qualora non si sia in possesso dei dati obbligatoriamente richiesti dalla SEPA ci sono due possibilità:

- **L'impresa creditrice può richiedere queste informazioni direttamente ai propri clienti:** opzione attuabile solo nel caso in cui i rapporti commerciali siano limitati ad un numero ristretto di individui.
- **L'impresa creditrice può chiedere un aggiornamento alla propria banca** e avvalersi dell'opzione "Richiesta informazioni deleghe per migrazione a SDD", prevista dal servizio di "Allineamento elettronico archivi" che le banche mettono a disposizione delle imprese. La Banca d'Italia prevede che le banche presso le quali sono già depositate le deleghe di addebito forniscano alle imprese creditrici tutti gli strumenti per un'esecuzione corretta delle operazioni di addebito SEPA.

Le fasi del servizio di “Richiesta informazioni deleghe per migrazione a SDD”

Con questo servizio le imprese creditrici possono ottenere in modo automatico le informazioni necessarie a una corretta esecuzione degli addebiti SEPA sulla base delle deleghe RID già esistenti.

- 1.** L'impresa creditrice invia un messaggio elettronico alla propria banca (definita in questo ambito come “banca di allineamento”) contenente le coordinate d'azienda RID usate per gli addebiti RID
- 2.** La banca di allineamento invia a sua volta le richieste alle banche dei debitori
- 3.** Una volta ricevuta la richiesta, le banche dei debitori verificano i dati e provvedono a rispondere alla banca di allineamento, inviando a loro volta un messaggio elettronico contenente i dati della delega RID, oppure un messaggio di allineamento fallito con un codice che ne indica il motivo (ad esempio autorizzazione revocata, sconosciuta, etc.)
- 4.** La banca di allineamento comunica all'impresa creditrice gli esiti delle richieste di allineamento con un messaggio elettronico.
- 5.** L'impresa aggiorna i propri database inserendo le informazioni ricevute. In caso di allineamento fallito provvederà a contattare direttamente il cliente per acquisire le informazioni.

9.2 Adeguare i sistemi informativi ai nuovi tracciati

Il passaggio successivo consiste nell'adeguamento dei sistemi informativi dell'impresa ai nuovi tracciati usati per la raccolta e dematerializzazione dei mandati di addebito, oltre che per la loro trasmissione alle banche.

In questa fase sono necessari i seguenti passaggi:

- Integrazione dei database (che già contengono le informazioni sulle domiciliazioni RID) con i campi contenenti le nuove informazioni del mandato SEPA
- Adeguamento dei sistemi di gestione dell'allineamento elettronico archivi ai nuovi standard di allineamento SEDA

- Produzione dei messaggi per le banche secondo i nuovi tracciati SEPA e SEDA (basati sullo standard ISO 20022 XML). Con obbligatorietà per le aziende prorogata al 1 febbraio 2016.
- Monitoraggio dei canali di comunicazione con le banche e della loro capacità di veicolare messaggi elettronici di maggiore dimensione, facendo attenzione che nelle disposizioni d'incasso degli addebiti SEPA siano presenti tutti i dati essenziali del nuovo mandato.
- Valutazione dei tutti gli effetti che l'adozione del nuovo sistema SEPA avrà sui sistemi interni di fatturazione, amministrazione e gestione della tesoreria aziendale.

9.3 Inviare un'informativa ai propri clienti sul passaggio all'addebito SEPA

L'art. 38 del D. Lgs. 11/2010 e l'art. 5 del Provvedimento attuativo della Banca d'Italia dispongono che le imprese creditrici inviino un'informativa scritta alla propria clientela **almeno 30 giorni prima di effettuare il primo addebito SEPA**. Il documento dovrà informare i clienti circa il passaggio dall'addebito nazionale (RID) al nuovo schema di addebito SDD, e potrà contenere informazioni su eventuali modalità di pagamento alternative a disposizione del cliente. Quest'ultimo, qualora altre modalità di pagamento fossero previste dall'impresa, potrà esercitare il proprio diritto di revoca dell'autorizzazione precedentemente rilasciata e scegliere una modalità di pagamento alternativa.

9.4 Indicare la coordinata d'azienda RID nel campo del messaggio SEPA contenente il numero univoco del mandato

Le imprese italiane hanno la possibilità di convertire automaticamente le vecchie deleghe RID senza ottenere un nuovo mandato dai propri clienti. Perché le banche possano individuare le richieste di incasso e riferirle alle vecchie deleghe RID è necessario che il creditore osservi le seguenti regole:

1) Il campo del messaggio di addebito SEPA contenente il numero univoco del mandato (Unique Mandate Reference, UMR) dev'essere integrato con la **coordinata d'azienda**, normalmente utilizzata per gli incassi RID. Quest'ultima è composta da:

- Codice SIA (dalla prima alla quinta posizione)
- Tipo di codice individuale (sesta posizione)
- Codice individuale (dalla settima alla ventiduesima posizione)

2) Queste informazioni vanno inserite in sequenza, con allineamento a sinistra e senza interporre spazi vuoti o altri caratteri, nelle prime ventidue caselle del campo denominato "The Unique Mandate Reference", che ha una lunghezza massima di 35 caratteri.

3) Oltre al numero univoco del mandato l'impresa creditrice deve indicare obbligatoriamente altre informazioni della delega RID nel messaggio di addebito SEPA, ovvero:

- Tipo di transazione (per la prima transazione SEPA l'impresa dovrà indicare il valore "first", mentre inserirà il valore "recurrent" su quelle successive)

- Ragione sociale dell'impresa creditrice
- Creditor Identifier dell'impresa creditrice
- Nome e ragione sociale del debitore
- IBAN del conto di addebito
- Data in cui è stato sottoscritto il mandato (per le deleghe RID da convertire in mandati SEPA può essere inserita una data convenzionale anteriore al 1 febbraio 2014).

Una volta ricevuta la prima richiesta di addebito SEPA la banca del debitore associa quel determinato addebito alla vecchia delega RID (grazie alla coordinata dell'azienda RID). In questo modo può migrare nei propri archivi la delega RID nel nuovo mandato SEPA.


9.5 Adottare un nuovo codice identificativo dell'impresa (Creditor Identifier)

Il nuovo accredito SEPA prevede che si abbandoni l'uso del Codice azienda SIA, attualmente usato nel RID come identificativo univoco di un'impresa. Il Codice SIA verrà sostituito dal **Codice identificativo dell'impresa** (o *Creditor Identifier*), un codice strutturato in modo molto simile al codice IBAN, che permette al cliente e alla sua banca di **identificare un'impresa in maniera univoca** – e senza possibilità di errore – in tutta l'area unica dei pagamenti in euro. In Italia il Creditor Identifier si basa sul **Codice Fiscale** o **Partita IVA**.

10. Struttura del Creditor Identifier

Il Creditor Identifier italiano si compone di una stringa alfanumerica di 23 caratteri.

Le prime due posizioni sono occupate dal codice ISO del nostro paese, ovvero "IT". In terza e quarta posizione vanno inseriti due caratteri di convalida determinati sulla base dell'algoritmo "Modulo 97" ISO. Dalla quinta alla settima posizione si inserisce il "business code", che viene scelto dall'impresa per esigenze di business interne. Nel caso in cui l'azienda non possieda un business code in questi tre campi viene indicato il valore "ZZZ". Le posizioni dall'ottava alla ventitreesima sono occupate dal codice fiscale/partita iva dell'impresa, preceduti da cinque zeri:



Il Creditor Identifier viene fornito dalle Banche ai propri clienti, qualora ne fossero sprovvisti. Tramite il Creditor Identifier un debitore può individuare il creditore in caso di eventuali reclami per errori nell'addebito degli importi o richieste di rimborso.

11. Il Servizio aggiuntivo SEDA

Con il passaggio a SEPA le imprese hanno una **nuova responsabilità**. I creditori infatti dovranno conservare e archiviare i mandati ricevuti dai propri clienti, modificarli ed eventualmente eliminarli su richiesta dei clienti stessi.

Al momento le banche offrono alle imprese il Servizio aggiuntivo SEDA, che presenta funzionalità analoghe a quelle dell'attuale servizio di "Allineamento elettronico archivi" degli addebiti RID. Le imprese creditrici possono quindi delegare alle banche il lavoro di raccolta, archiviazione, modifica ed eliminazione dei mandati SEPA, sulla base ovviamente delle richieste del debitore.

Il servizio aggiuntivo SEDA permette alle aziende di:

- Effettuare l'allineamento dei mandati ottenuti dai clienti debitori con le loro banche
- Verificare la validità delle informazioni contenute nel mandato
- Verificare il potere di firma del sottoscrittore del mandato
- Attivare addebiti SEPA presso la propria banca che varranno sui mandati sottoscritti dal debitore. Sarà la banca a farsi carico della verifica e conservazione di tali mandati.
- Ricevere le informazioni relative ai mandati sottoscritti dai debitori presso le proprie banche.
- Gestire modifiche e cancellazioni dei mandati SEPA tramite messaggi elettronici inviati alla banca del debitore.



Deutsche Bureau AG
c.p. 620260 | 10792 Berlin
Germania

Telefono
Numero verde: 800 97 51 94
Internazionale: +39 02 303 566 66

Fax
Numero verde: 800 12 39 11
Internazionale: +39 02 303 566 67

E-Mail: info@segretaria24.it
Internet: www.segretaria24.it

*La segretaria virtuale ideale
per la tua impresa*



Segretaria  **.it**